

LUCA CORVI

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Giudice

Consulente legale
Avv. Valeria Ratto

www.studiocorvi.it

22070 Beregazzo con Figliaro (CO) – Via XXIV Maggio, 2
Tel. +39 031 800272 r.a. Fax +39 031 802007

Beregazzo con Figliaro, 3 gennaio 2017

Clienti dello studio

Loro sedi

OGGETTO: Contabilità semplificata

Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297/2016) il legislatore ha disciplinato che, **a decorrere dal 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d'impresa applicando il principio di cassa.** Dal 2017, pertanto, la scelta di transitare o di continuare ad applicare il regime di contabilità semplificata deve essere ponderata considerando appunto le modifiche che ha apportato la legge di bilancio 2017. **Dal 1° gennaio 2017 l'adozione di tale regime comporterà l'automatica adozione del principio di cassa, in luogo di quello di competenza, nella determinazione del reddito.**

Premessa

Innanzitutto va detto che risultano **invariati i requisiti di accesso alla contabilità semplificata** previsti dall'art. 18 del DPR 600/73, **ossia l'ambito dei soggetti che possono accedervi e le soglie di ricavi.** Pertanto, per l'accesso o la permanenza nel regime contabile semplificato, va verificato che i ricavi non abbiano superato nell'anno precedente i seguenti limiti, eventualmente ragguagliati ad anno in caso di inizio attività:

- 400.000 euro, per imprese con oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro, per imprese esercenti altre attività.

Si segnala che, **per effetto delle modifiche apportate agli artt. 66 del TUIR e 18 del DPR 600/73, le imprese minori che intendano continuare a determinare il reddito in base al criterio di competenza dovranno adottare,** nonostante i maggiori adempimenti contabili che ciò comporta, **l'opzione per il regime ordinario di contabilità sin dal 1° gennaio 2017,** mediante comportamento concludente; solo nella dichiarazione IVA 2018 dovranno poi esplicitare l'opzione compilando il quadro VO.

Nuova determinazione del reddito

Dal punto di vista reddituale, in base al nuovo comma 1 dell'art. 66 del TUIR, il **reddito imponibile sarà determinato come differenza tra l'ammontare:**

- **dei ricavi e dei proventi** di cui agli artt. 57, 85 e 89 del TUIR, **percepiti nel periodo d'imposta;**
- e delle **spese sostenute del medesimo periodo.**

È **confermato il concorso al reddito di altri componenti positivi e negativi, quali proventi immobiliari** (art. 90 del TUIR), **plusvalenze** (art. 86 del TUIR), **sopravvenienze attive** (art. 88 del

TUIR), **minusvalenze e sopravvenienze passive** (art. 101 del TUIR). **Confermato anche il comma 2 dell'art. 66 per la deduzione delle quote di ammortamento.**

Come regola generale, **non assumono**, invece, **più rilevanza le rimanenze finali e iniziali**; solo all'atto del passaggio alle nuove regole, sono deducibili dal reddito le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

Irap

A partire **dal periodo d'imposta 2017** (con effetto per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2018), **anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa, secondo quanto previsto in materia di reddito d'impresa.** 2016).

Conseguenze

La prima conseguenza dell'adozione del regime semplificato consiste nell'**adeguamento del sistema di registrazione contabile adottato finora**, in quanto **le registrazioni dovranno tenere conto delle date di incasso e di pagamento.**

Dal punto di vista contabile ci sono più possibilità:

- **in luogo dell'istituzione dei registri cronologici, la tenuta dei registri IVA "integrati"** con l'annotazione dei componenti che nell'anno non hanno avuto manifestazione finanziaria, **in aggiunta agli altri registri sopra indicati**; tali componenti non pagati e riscossi nell'anno dovranno essere riportati sui registri IVA relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria;
- **presumere che le date di incasso dei ricavi e di pagamento delle spese coincidano con quelle di annotazione su tali registri.**

OSSERVA

Tale ultimo sistema risulta particolarmente semplificato rispetto a quelli precedenti, in quanto non occorre tenere nota ai fini contabili delle date di incassi e dei pagamenti.

D'altra parte tale metodo può comportare il differimento della deduzione di una spesa, già pagata, solo al momento della ricezione del documento dalla controparte, oppure l'"anticipo" della tassazione di ricavi già fatturati, ma non ancora incassati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Dott. Luca Corvi

